



All. 2 al Modulo d'Iscrizione Società tra Professionisti

**DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ DI  
CUI ALL'ART. 6 DEL D.M. 8 FEBBRAIO 2013, N. 34**

(compilato da OGNI SOCIO)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

SOCIO della Società tra Professionisti denominata \_\_\_\_\_

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, e consapevole delle sanzioni previste tra l'altro dagli artt. 75-76 del citato decreto

**DICHIARA**

di non essere iscritto a nessun ordine

di essere iscritto all'Ordine/Collegio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_;

- l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 e quindi che;

1. i soci NON partecipano ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo, indipendentemente dall'oggetto della stessa STP;
2. i soci per finalità d'investimento e i legali rappresentanti/amministratori delle società con finalità di investimento:
  - a) SONO in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale\* cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del DM 8 febbraio 2013, n. 34 (1\_certificato del casellario giudiziario pulito, 2\_certificato attestante la buona condotta morale e civile, 3\_certificato attestante il godimento dei diritti civili, 4\_non aver riportato condanna penale che, a norma della legge 12/1979, comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38 della stessa legge);
  - b) NON hanno riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
  - c) NON sono stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari;
  - d) NON hanno riportato, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali;
3. il legale rappresentante e gli amministratori della società, che rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento NON rientrano nei casi di incompatibilità previsti nel punto 2;
4. Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 10, comma 4, L. 12 novembre 2011, n. 183

**Apertura al pubblico**

**Lunedì:** dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30

**Martedì:** dalle ore 08:00 alle ore 14:00

**Mercoledì:** dalle ore 09:00 alle ore 13:00

**Giovedì:** dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

**Venerdì:** dalle ore 09:00 alle ore 13:00



- di essere a conoscenza che è tenuto/a al rispetto del regime disciplinare della società previsto dall'art. 12 del DPR 34 del 8/2/2013.

il socio \_\_\_\_\_

Chieti, \_\_\_\_\_

**Estratto dell'Art. 6 - Incompatibilità (DM 8 febbraio 2013 n. 34)**

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza.
2. L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.
3. Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:
  - a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;
  - b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
  - c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
4. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.
5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.
6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.

**Apertura al pubblico**

**Lunedì:** dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30

**Martedì:** dalle ore 08:00 alle ore 14:00

**Mercoledì:** dalle ore 09:00 alle ore 13:00

**Giovedì:** dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

**Venerdì:** dalle ore 09:00 alle ore 13:00